



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 14 del 22/07/2026

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 01 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, NR. 199 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO - .

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** del mese di **luglio** con inizio alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

ZANGA GIANMARIO	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Presente
QUASSI SIMONE	Presente
GELPI SARA	Presente
MAFFEIS PAOLO	Presente
SONZOGNI GIORGIA	Assente
MOLOGNI FABRIZIO	Presente
ROTA MARIA TERESA	Presente
BARCELLA ROMANO	Presente
MOROSINI ENRICO	Presente
MILESI ANDREA	Presente
EPIS FRANCESCO	Presente
BARCELLA GIOVANNI BATTISTA	Assente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Il Segretario Comunale BORSELLINO LUISA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **11** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANGA GIANMARIO, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. 3 all'ordine del giorno.

**OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 01 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, NR. 199 -
APPROVAZIONE REGOLAMENTO -**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1 – commi da 102 a 109 - della Legge 30 dicembre 2025, nr. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1 – comma 110 – ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, nr. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le Regioni, le Province e i Comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- l'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, nr. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni ed agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23,53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano agli obblighi tributari precedentemente non adempiuti in tutto o in parte;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52 – comma 5 – lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e all'articolo 1 – comma 691 – della legge 27

dicembre 2013⁶, nr. 147 analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni;
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle Regioni e degli Enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale;

CONSIDERATO che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta Legge 30 dicembre 2025, nr. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di economici che di personale impiegato nell'attività di recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc...);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso la riduzione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa;

ATTESO che dall'analisi svolta dall'ufficio tributi , condivisa con la Giunta comunale, che ha tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'ente, appare utile avvalersi dell'istituto della definizione agevolata prevista dall'articolo 1 – commi da 102 a 109 della legge 30 dicembre 2025 nr. 199 limitatamente all'IMU e per la sola quota interessi;

VISTO lo schema di "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 01 della Legge 30 dicembre 2025, nr. 199*" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, nr. 4469 e l'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, nr. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13 – commi 15-15ter, 15 quater e 15 quinquies del Decreto Legge 06 dicembre 2011, nr. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011nr. 214, all'articolo 1 – comma 3 – del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, nr. 360, all'articolo 14 –

comma 8 – del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, nr. 23 e all'articolo 1 – comma 767 – della legge 27 dicembre 2019 nr. 160 acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 – commi 1 – lettera b) punto 7) del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

SENTITO l'assessore competente Fabrizio Mologni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla **REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE** espresso **FAVOREVOLMENTE** dal Responsabile del servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

ESPERITA la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	2 (Morosini - Epis)
Votanti	n.	9
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- di dare atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 – commi da 102 a 109 – della legge 30 dicembre 2025, nr. 199 limitatamente all'IMU ed alla sola quota interessi;
- di approvare il *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025 nr. 199”* composto di nr. 09 articoli;
- di demandare al Responsabile del Servizio di competenza l'adozione degli atti gestionali necessari inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13 – commi 15 – 15 ter – 15 quater e 15 quinquies del Decreto Legge 06 dicembre 2011, nr. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 nr. 214 all'articolo 1 – comma 3 – del

Decreto Legislativo 28 settembre 1998, nr. 360, all'articolo 14 – comma 8 – del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 nr. 23 e all'articolo 01 – comma 767 – della Legge 27 dicembre 2019 nr. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA l'ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	2 (Morosini - Epis)
Votanti	n.	9
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Sul punto, prende la parola **Sindaco Gianmario ZANGA** : Punto 3 all'ordine del giorno, Delibera di consiglio definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025 numero 199, approvazione del regolamento.

A questo punto, interviene **Responsabile Ufficio Tributi e Rag. Tamara NEMBRINI**:

Allora, la normativa ha previsto la possibilità anche per gli enti locali di introdurre la definizione agevolata per i propri tributi.

La norma in realtà lascia molto spazio all'azione dell'ente, dando la possibilità di scegliere quali tributi applicare la definizione agevolata rispetto anche a quali componenti accessori, cioè sanzioni oppure interessi.

L'unico vincolo che pone, che ha anche sottolineato la Corte dei Conti, è la situazione finanziaria dell'ente.

In particolare, il mancato introito derivante dalla definizione agevolata deve compensarsi con una riduzione del fondo crediti e dubbi esigibilità.

Per questo è stata fatta un'analisi condivisa anche con la Giunta Comunale e si è deciso di prevedere questa definizione agevolata innanzitutto per l'IMU e non per la tassa rifiuti.

Questo perché? Perché la TARI sostanzialmente si traduce in un corrispettivo per un servizio reso, che è reso indipendentemente dal fatto che uno sia insolvente o meno, mentre invece l'IMU è un'imposta a tutti gli effetti.

Poi il limite di tempo per gli avvisi emessi dal 1° gennaio 2025 al 31/12/2025 e per quanto riguarda la componente accessoria limitatamente alla quota interessi.

Questo cosa comporta? Sostanzialmente dovrebbero essere coinvolti all'incirca 70 contribuenti e, tra virgolette, il minor gettito derivante dalla quota interessi che non dovrebbe essere riconosciuta è di circa 13.000 euro.

Materialmente come funziona? Entro 15 giorni dall'approvazione del regolamento deve essere pubblicata sul sito la modulistica e quindi un contribuente che è coinvolto in questa, che ha ricevuto avvisi di accertamento per l'IMU in questo periodo può fare richiesta e poi quando l'ufficio poi inoltra la richiesta, esaminata la richiesta fa una proposta al contribuente che poi è libero di decidere o meno.

In merito alle modalità del versamento e quant'altro, è tutto stabilito nel regolamento.

Sul punto, prende la parola **Sindaco Gianmario ZANGA** che dichiara:

Ci sono interventi? Domande? Nessuna domanda? Assessore? A posto?

Se non ci sono domande, allora metto in votazione l'Approvazione del regolamento al punto 3, definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei comma da 102 a 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, numero 199.

Chi è favorevole? Contrari? Nessuno.

Astenuti? 2, Morosini e Epis.

Metto in votazione su questo punto l'immediata eseguibilità della delibera.

Chi è favorevole? Contrari? Nessuno.

Astenuti? 2.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Comunale
BORSELLINO LUISA